



**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **12887/2021** promossa da:

**CONSERF SRLS** con il patrocinio dell'avv. **RICCIO LUIGI** elettivamente domiciliato in Corso Re Umberto 10128 Torino, presso il difensore avv. **RICCIO LUIGI**

**RICORRENTE**

contro

**INTESA SANPAOLO SPA**, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

**CONVENUTO**

Il Giudice dott. Alberto La Manna,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/11/2021,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente notificato la Conserf Srls, in rappresentanza del sig. Umberto [REDACTED], conveniva in giudizio Intesa S. Paolo Spa riferendo che il [REDACTED], in data 18.3.2004, aveva stipulato con Eurofiditalia il contratto di finanziamento, con garanzia di cessione del quinto dello stipendio, n. 602674, contratto estinto anticipatamente il 31.3.2013; che tale contratto risulta essere usurario in quanto il TEG è superiore al tasso soglia relativo al mese di stipula; che il valore del Teg è stato, infatti, sottostimato non essendovi stati inclusi i costi delle polizze credit protection insurance; che, pertanto, sussiste il diritto di vedersi restituire tutte le somme sostenute e connesse all'erogazione del finanziamento ad esclusione di imposte e tasse; che, in via subordinata, spetta al ricorrente il rimborso dei costi up front e recurring sostenuti e non rimborsati.

Si costituiva la convenuta contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto. Eccepiva preliminarmente che la procura allegata dalla parte ricorrente sarebbe nulla in quanto mancante

operatori finanziari per il rilievo del Tegn e non sono suscettibili di derogare a quanto previsto dalla legge;

Atteso, pertanto, che l'individuazione di ciò che deve essere incluso nella determinazione del tasso soglia discende direttamente dalla legge (art. 644 c.p.), deve ritenersi irrilevante — ai fini della decisione in merito al superamento del tasso soglia — il cambiamento delle istruzioni della Banca d'Italia, le quali sono da considerarsi meramente esplicative del dettato normativo, sì che alle stesse non è certamente consentito di apporvi deroghe, ed analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alle norme transitorie emanate.

Tale principio è stato espresso dalla stessa più recente pronuncia della Cassazione sopra citata secondo cui *“le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto alla fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.”* (Cass. 20.8.2020 n. 17466).

Alla luce di tale principio deve essere, quindi, valutata anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla banca convenuta relativa al mancato rispetto del principio di simmetria e omogeneità per cui la disomogeneità dei panieri di riferimento dovrebbe indurre a correggere anche il TEGM e, quindi, il TSU, non ritenendosi, in ogni caso, che la mancata valutazione del costo per la polizza obbligatoria, renda necessaria la rivalutazione dello stesso non potendo la valutazione di omogeneità delle grandezze considerate essere fatta in termini assoluti e non imponendosi, pertanto, alcuna rivalutazione del TEGM vigente in ragione della mancanza inclusione del costo della polizza per cui è causa nella determinazione dello stesso.

Corretti devono essere, pertanto, ritenuti i calcoli effettuati dalla parte ricorrente nella valutazione dell'usurarietà del tasso applicato e, conseguentemente del calcolo dell'importo oggetto di restituzione comprensivo degli interessi e di ogni altra somma ricevuta dalla banca.

In accoglimento della domanda proposta la convenuta deve essere, pertanto, condannata alla restituzione della somma di € 17.570,65, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

**Condanna Intesa SanPaolo Spa a restituire a Conserf Srl, quale rappresentante di [REDACTED] Umberto, l'importo di € 17.570,65, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;**

Condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3235,00 (di cui € 875,00 per fase studio, € 740,00 per fase introduttiva, € 1620,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Si comunichi.

Torino, 13 dicembre 2021

Il Giudice  
dott. Alberto La Manna